

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria (in occasione della riapertura e chiusura del servizio all'utenza) e di sanificazione dei locali, arredi e materiali (compresi i giochi) di proprietà del Comune di San Benedetto del Tronto adibiti al servizio di Asili Nido.

Per Servizi di Pulizia agli immobili si intendono tutte le attività, eseguite in via continuativa secondo la durata temporale del contratto stipulato, volte ad assicurare il comfort igienico ambientale all'interno ed all'esterno degli immobili contribuendo altresì alla valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione Pubblica. L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque essere effettuata a regola d'arte, e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

Il servizio di pulizia oggetto del contratto riguarda le seguenti aree:

- Nido infanzia "**La Mongolfiera**" di via Manzoni – mq 408 posto al primo piano, come da planimetria allegata, oltre mq 179 di balconi e scala interna, per un minimo in media di 3h e ½ al giorno per 5 giorni a settimana;
- Nido infanzia "**Il Giardino delle Meraviglie**" di via Mattei – (unico piano) mq 450, come da planimetria allegata, per un minimo in media di 2h e ½ al giorno per 5 giorni a settimana;
- Sezione Primavera "**Il Girasole**" della scuola Marchegiani del Paese Alto - mq 43,70 (unico piano), come da planimetria allegata, per un minimo in media di 1h e ½ al giorno per 5 giorni a settimana;

Le superfici coperte indicate in mq sono riferite ai locali compresi negli stabili sopraindicati utilizzati o utilizzabili come da **planimetrie allegate**.

Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente capitolato sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto; di conseguenza, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate. Si specifica che i dati riferiti alle metrature sono calcolati al netto delle pareti.

L'appalto comprende inoltre la pulizia periodica di tutti gli spazi esterni circostanti e adiacenti agli immobili sopra descritti.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto presso le sedi dei nidi di infanzia "La Mongolfiera", "Il Giardino delle Meraviglie" e sezione Primavera "Il Girasole" nei periodi settembre/dicembre e gennaio/giugno con le interruzioni previste dai calendari educativi che saranno consegnati all'inizio di ogni annualità scolastica.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'Appalto è stabilita in 40 mesi per il quadriennio scolastico 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023 decorrenti dalla data di consegna del servizio, che avverrà mediante apposito verbale.

Il Comune ha la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, restando l'Offerente obbligato ad avviare il servizio alla data richiesta dall'Amministrazione Comunale, anche in pendenza della stipula del corrispondente contratto.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune. In ogni caso, qualora la Stazione Appaltante non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione della nuova gara, l'Aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio fino al subentro della nuova affidatario, alle stesse condizioni contrattuali, fino ad un massimo di mesi 6 (sei) (cosiddetta proroga tecnica).

La stazione appaltante si riserva di disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, una volta

divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

ART. 3 VALORE DELL'APPALTO

L'importo stimato a base d'asta (per il quadriennio contrattuale) per il servizio in argomento tiene conto della valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza, ed avviene secondo i contenuti stabiliti nella legge 327 del 7/11/2000 ed i relativi aggiornamenti, nonché di quanto stabilito nel nuovo codice dei contratti (D.lgs 50/2016) ess.mm. I parametri utilizzati pertanto sono:

- quantificazione della superficie;
- frequenza degli interventi;
- costo orario della manodopera calcolato tenendo conto delle tabelle approvate con D.G.R. n.569 del 12/05/2014 "Tariffario regionale dei Criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale." per la figura di addetta/o alle pulizie;

Pertanto alla luce degli elementi sopra definiti, il piano costi può essere schematizzato come segue:

MQ	Struttura	ore al giorno	giorni	settimane al mese	prezzo orario	Totale	MESI	Totale contratto (Iva esclusa)
43,7	GIRASOLE	1,5	5	4,33	€ 16,97	€ 551,10	10	€ 5.511,01
450,0	GIARDINO MER. (via Mattei)	2,5	5	4,33	€ 16,97	€ 918,50	10	€ 9.185,01
587,0	MONGOLFIERA (via Manzoni)	3,5	5	4,33	€ 16,97	€ 1.285,90	10	€ 12.859,02
1.080,7						Totale annuo		€ 27.555,04

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO DAL 01/09/2019 AL 30/06/2023	€ 110.220,15
--	---------------------

L'importo a base d'asta del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato a carico dell'appaltatore, è quindi, pari annualmente ad euro **€ 27.555,04** (euro Ventisettemilacinquecentocinquantacinque/04), IVA esclusa e per il quadriennio di affidamento pari a complessivi € 110.220,16 IVA esclusa.

Dato atto che vista la definizione di interferenza ai fini del DUVRI come delineata dalla *Determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ("circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti")* sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza ai fini dell'esecuzione dell'appalto in oggetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI non sussistendo conseguentemente costi per la sicurezza.

Non sono ammesse offerte superiori all'importo del servizio indicato nel presente articolo, pena l'esclusione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a varianti ed in specie all'affidamento di servizi analoghi e/o complementari a quelli oggetto del presente appalto nei limiti ed alla condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice dei Contratti, al medesimo costo orario risultante dall'aggiudicazione, i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

A prescindere dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto la componente essenziale di costo derivante dagli adeguamenti contrattuali del personale dipendente che si verificasse in corso di appalto al presente capitolato, subisca delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata non può chiederne la revisione dei prezzi.

Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, il numero totale delle prestazioni potrà subire una variazione in diminuzione o in aumento sino al 20% rispetto a quelle previste dal presente capitolato senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Ditta incaricata rispetto a quanto da riconoscere per le prestazioni erogate.

ART. 4 PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ

Le fatture – emesse con cadenza mensile posticipata con modalità elettronica – dovranno riportare in dettaglio il numero delle ore effettuate ed il CIG.

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura, fatta comunque salva – ove prevista – l'acquisizione della documentazione di regolarità fiscale e contributiva, il cui ottenimento sospende detto termine.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ed in particolare si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione.

Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà, infine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 9-bis - della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Si applicano comunque le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010.

ART. 5

PRESCRIZIONI MATERIALE D'USO ED ATTREZZATURA: OBBLIGAZIONI SPECIFICHE

- Direzione complessiva e gestione del servizio e assunzione conseguente degli oneri e delle responsabilità ai degli artt. 1655 c.c. e segg.;
- Lavaggio e lucidatura delle superfici orizzontali e verticali: pareti, soffitti, finestre, divisori, atri, scalinate, pavimenti di qualsiasi materiale, maniglie, infissi, tapparelle di finestre o porta finestre, servizi igienici, caloriferi, balconi. La pulizia interna ed esterna dei vetri verrà effettuata ogni due mesi. Devono inoltre comprendersi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, targhe, insegne e qualsiasi arredo presente nell'ambiente ivi compresi gli apparecchi di illuminazione. La pulizia comprende la deragnatura, l'aspirazione o spazzolatura di zerbini e tappeti, nonché lo smaltimento dei rifiuti, la spazzatura degli ingressi e degli spazi circostanti gli stabili indicati nell'art. 3. La raccolta dei rifiuti avverrà in conformità alla legislazione vigente in materia. I rifiuti verranno raccolti in appositi sacchi impermeabili chiusi e trasportati negli appositi cassonetti. Limitatamente all'asilo nido di via Manzoni, pulizia quotidiana della piscinetta morbida della sezione Medi e lavaggio a fondo settimanale;
- Tutti i prodotti impiegati devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" ai sensi del D.M. n.142 del 20/06/2012, ed avere quindi l'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti all'uso specifico nonché alle normative vigenti in materia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Per la manutenzione di pavimenti duri o porosi vanno usate emulsioni polimeriche autolucidanti. I servizi igienici devono essere sanificati in tutte le superfici con prodotti disinfettanti e disincrostanti. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC);
- L'offerente dovrà fornire in sede di gara una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e il possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo;
- L'aggiudicatario avrà l'obbligo di allegare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti dell'elenco di tutti i prodotti di pulizia indicati in sede di offerta;
- Tutte le attrezzature ed apparecchiature dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e marchiate con la dicitura "CE". Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica, inoltre, dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri dovranno essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
- L'affidatario dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate per l'asportazione dello sporco, non comportino alterazioni o danni alle superfici trattate.
- L'affidatario non dovrà versare nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di

sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente; non dovrà, inoltre accumulare o depositare, a qualsiasi titolo, scorte di materiali, attrezzi etc., lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico.

Periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'Amministrazione Comunale effettuerà una verifica dello stato di servizio delle pulizie e della conformità e del rispetto dell'esecuzione del presente affidamento.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) areare gli ambienti oggetto del servizio di pulizia;
- a) spegnere le luci dei locali in assenza di addetti e utenti, e comunque al termine del servizio;
- b) chiudere le imposte e gli accessi al termine del servizio;
- c) custodire con cura tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali;
- d) notificare tempestivamente al Comune tramite la ditta appaltatrice eventuali problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio di pulizia;
- e) comunicare tempestivamente al Comune tramite la ditta appaltatrice qualsiasi tipo di malfunzionamento e/o rottura, quali ad esempio perdite degli impianti di riscaldamento, condizionamento e igienici, danni e/o malfunzionamenti dei serramenti e arredi di genere e tutto quanto possa essere comunicato al fine di provvedere con immediatezza alla risoluzione dei problemi emersi;
- f) chiudere accuratamente le porte di ingresso principali e secondarie;
- g) rispettare norme, regolamenti e norme comportamentali previste dal Committente.

ART. 6

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, osservando il calendario annuale allo scopo predisposto.

Per il Personale impiegato nel servizio si debbono seguire le seguenti prescrizioni:

- Il servizio di pulizia dovrà essere espletato da personale idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato.
- Il personale valutato da parte della stazione appaltante negligente o inadeguato al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta, entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della richiesta.
- Il personale addetto alle pulizie dovrà essere adeguatamente istruito sulle modalità di effettuazione del servizio secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.
- Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro con tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta, il nominativo del dipendente, la fotografia dello stesso e la qualifica. Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle:
 - divise per il personale impiegato;
 - tessere di riconoscimento;

L'appaltatore è tenuto altresì a tenere presso ogni asilo oggetto dell'appalto, un apposito registro in cui dovranno essere annotati giorno, orario di inizio e termine del servizio, firma del personale incaricato ad ogni inizio e fine del turno di lavoro. Tale registro dovrà rimanere a disposizione per eventuali controlli del responsabile comunale.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o nei confronti dei soci—lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, l'Amministrazione appaltante provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti. La ditta appaltatrice sarà tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro ed a garantire un servizio di emergenza.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni previste dalla legge 12/6/1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a tutte le disposizioni in seguito emanate per l'attuazione della predetta legge.

L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a dare informazione di eventuali "Protocolli d'intesa" sui servizi minimi essenziali da garantire, sottoscritti con le OO.SS.

ART.7 CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del nuovo Codice dei contratti.

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del nuovo Codice.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce: a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti; b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale; c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.

La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

ART.9 SUB-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del nuovo Codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

In tutti i casi di inadempienza contributiva del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti.

ART.10 COPERTURA ASSICURATIVA

Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di **espletamento** del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza di cui al comma precedente deve:

- a. avere durata non inferiore a quella della durata del contratto a cui essa è riferita;
- b. avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c. avere un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro;
- d. contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.

Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 500.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare all'Amministrazione copia della polizza di cui sopra in sede di stipula del contratto.

ART.11 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula della convenzione, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora l'Ente appaltante\ accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Ente si riterrà autorizzato ad applicare una ritenuta del 10% del canone mensile per ogni giorno di mancata operatività del servizio di pulizia.

Inoltre l'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato e particolarmente per quanto riguarda la constatata negligenza nell'esecuzione del servizio e qualunque infrazione agli ordini od istituzioni dell'Ente renderanno l'Appaltatore passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 200,00 secondo la gravità della mancanza accertata, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Le inadempienze verranno segnalate via Pec all'Appaltatore che entro 24 ore dovrà effettuare quanto segnalato. La mancata esecuzione delle inadempienze segnalate comporterà la applicazione della contravvenzione che sarà comunicata via pec; entro il termine perentorio di giorni 3 dalla comunicazione l'Appaltatore potrà presentare le proprie osservazioni in merito. Le multe inflitte dal Comune saranno dedotte dal corrispettivo mensile senza alcun intervento giudiziario.

Alla terza contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le sanzioni verranno applicate in misura doppia.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante procede alla risoluzione della convenzione ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 12 del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;

- g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 28, terzo comma;
- h) subappalto in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;
- i) cessione anche parziale della convenzione;
- j) fallimento dell'appaltatore;
- k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nei casi previsti dall'art. 108, del d.lgs. 50/2016;l) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R. oppure Pec, dichiarando la convenzione risolta di diritto con effetto immediato.

Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.14 RISOLUZIONE

Salvo il caso di risoluzione di diritto della convenzione di cui all'articolo 34, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione della convenzione qualora accerti comportamenti dell'appaltatore che si concretizzino in grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione qualora, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 13 e dal comma 1 del presente articolo, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

Nelle ipotesi indicate ai comma 1 e 2, trova applicazione l'articolo 108 del nuovo Codice.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione della convenzione e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

Ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo di quello stipulato con il soggetto subentrante, rapportato al periodo residuo di validità del contratto risolto.

ART.15 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e della relativa convenzione, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART.16 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione della convenzione e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

ART. 17

STIPULA DEL CONTRATTO – INCOMPATIBILITÀ CON EX DIPENDENTI COMUNALI

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico. L'aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio alla data richiesta dall'Amministrazione Comunale, anche in pendenza dell'avvenuta stipula ai sensi dell'art.2 del presente capitolato. L'affidatario, con la stipula del contratto, è tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

ART. 18

CAMBI DI GESTIONE

Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio e in base al principio di salvaguardia della occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria (nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione), si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze; **il riassorbimento del personale deve essere effettuato nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'affidatario del servizio.** In tal caso dovrà ritenersi superato nei confronti dello stesso, il periodo di prova. In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario, dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso e conseguente cambio di gestione, l'affiancamento degli operatori della nuova Ditta con propri operatori per un periodo non inferiore a 10 giorni qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la Ditta subentrante i rapporti relativi ad eventuali oneri derivanti e tenendo sollevata l'Amministrazione.

Infine, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, verrà applicato l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio.

La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che non aderisce al CCNL delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alla categoria professionale del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'onori.

ART. 19

CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato le parti si riporteranno alle disposizioni del codice civile in materia.

Per controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto viene eletto il Foro di Ascoli Piceno.

Resta inteso che l'instaurazione di contestazioni o controversie non dà diritto all'Aggiudicatario di interrompere o sospendere il servizio, che è da intendersi quale "servizio pubblico", e pertanto non può essere sospeso o abbandonato se non in caso di forza maggiore o sciopero: di tali eventi dovrà essere data immediata comunicazione all'Amministrazione, rendendo noti modalità ed orari di astensione dal lavoro come disciplinato dall'art. 6 del presente capitolato.

ART.20

DISPOSIZIONI FINALI

L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- a) alla legge 381/1991;
- b) alla normativa in materia di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 ed al DM 274/1997.
- c) al D.lgs. 50/2016 e ss.mm;
- d) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- e) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART.21

INFORMATIVA – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio Politiche sociali Welfare del cittadino e sviluppo strategico – Viale A. de Gasperi n.124 – SAN BENEDETTO DEL TR. (AP). I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. L' "Informativa generale della protezione dati" è reperibile sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione" alla voce "Privacy" dove sono indicati i contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati.

ART.22

NORME FINALI

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.